



COMUNE DI GIAGLIONE
Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)
Tel. 0122622386
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 30/2021

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2022.**

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di dicembre dalle ore 21.00 mediante teleconferenza, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	REY Marco	SINDACO	Presente
2	MARTINA Elisa	CONSIGLIERE	Presente
3	POZZATO Enrico	CONSIGLIERE	Presente
4	RONCIL Roberto	CONSIGLIERE	Presente
5	PIOMBINO Mauro Marco	CONSIGLIERE	Presente
6	GALLASSO Mauro	CONSIGLIERE	Presente
7	PLANO Milena	CONSIGLIERE	Presente
8	BELLETTI Francesca	CONSIGLIERE	Assente
9	CAMPO Bagatin Enzo	CONSIGLIERE	Assente
10	OLOCCO Mirco	CONSIGLIERE	Assente
11	GIORS Monica	CONSIGLIERE	Assente

Dei suddetti consiglieri sono assenti: BELLETTI Francesca CAMPO Bagatin Enzo OLOCCO Mirco GIORS Monica .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Livio Sigot il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REY Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno, relativo a "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022. "

Dopo l'esame consiliare:

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 7
- Voti favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 103 del 2.12.2021, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come riportato e in quanto necessari;

Dato Atto che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa prevista dalla legge;

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

COMUNE DI GIAGLIONE PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 103 del 02.12.2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1 , c. 738 della legge n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito con decorrenza 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639 della L. 147/2013) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 L. 160/19;

Tenuto conto, altresì, dell'art. 1 c. 751 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario di cui all'art. 151, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

Vista la delibera consiliare n. 18/20 del 24.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato, ai sensi dell'art. 1:

- c. 756 – *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”.*

c. 757 – *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

Tenuto conto che la Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, emessa dal Ministero delle Finanze, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 757 si applicano a decorrere dal 2021 come indicato dal comma 756 e che alla luce degli stessi, *“un'interpretazione sistematica conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, c. 15, del DL n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;*

Viste le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1/20, n. 5/20 e n. 4/21 con le quali l'Ente ha provveduto fissare per gli anni 2020 e 2021 le aliquote e le detrazioni IMU;

Tenuto conto che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché per specifiche necessità del bilancio di previsione 2022/2024, per effetto delle quali, appare opportuno, confermare le aliquote Imu già in vigore negli anni 2020 e 2021, **approvando per l'anno 2022, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU”**, di seguito riportate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	8,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "D" =	10,6
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale =	0,00
5	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022)	Esenti
	Terreni agricoli (posti in area montana)	Esenti

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

Visto il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 18/20 del 24.09.2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

si propone che il Consiglio

DELIBERI

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di approvare per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	8,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "D" =	10,6
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale =	0,00

5	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022)	Esenti
	Terreni agricoli (posti in area montana)	Esenti

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa di cui all'art. 1, c. da 738 a 783 della L. n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020).

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

5) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

AREA AMMINISTRATIVO/ECONOMICO-FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia):

__FAVOREVOLE__

Giaglione, li __02.12.2021__

IL RESPONSABILE DELL' AREA
FORNIER PATRIZIA

AREA FINANZIARIA Parere di regolarità contabile: __FAVOREVOLE__

Giaglione, li __02.12.2021__

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Sigot

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene definitivamente esecutiva dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)